



COMUNE DI VILLA D'OGNA

Provincia di Bergamo

Codice Ente **10245**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sigla G.C.	Numero 92	Data 19-07-2019	COPIA
----------------------	---------------------	---------------------------	--------------

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI VILLA D'OGNA E IL COMUNE DI ALBINO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO DI UN DIPEDENTE DEL COMUNE DI ALBINO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004.

L'anno *duemiladiciannove* il giorno *diciannove* del mese di *luglio* alle ore *10:00* nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		<i>Presenti/Assenti</i>
BELLINI ANGELA	<i>SINDACO</i>	Presente
PENZEZZA LUCA GIOVANNI	<i>VICESINDACO</i>	Presente
MOIOLI VERUSKA	<i>ASSESSORE</i>	Assente
<i>Totale Presenti</i>		2
<i>Totale Assenti</i>		1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **SAIA LEANDRA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il SINDACO **BELLINI ANGELA** assume la presidenza, dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PARERE PREVENTIVO

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Vigilanza e Commercio, ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n, 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addi, 19-07-2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to VERUSKA MOIOLI

PARERE PREVENTIVO

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n, 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addi, 19-07-2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Miriam Morandi

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che:

- il dipendente B.G. inquadrato nella Categoria D con posizione economica D/5, Commissario Aggiunto in forza all'Area Vigilanza e Commercio sarà assente per pensionamento dal 01.09.2019
- che lo stesso dipendente è di fatto assente dal 18.06.2019 per motivazioni varie (ferie, permessi, malattia, congedo L.104/1992 e congedo L. 151/2001);
- il Comune di Villa d'Ogna intende far fronte alla conseguente carenza di personale qualificato avvalendosi di personale appartenente ad altri comuni;

- è stato individuato nel dipendente Cefis Marco Aurelio, istruttore amministrativo C3 agente di polizia impiegato presso il Comune di Albino (Bg) il soggetto idoneo a svolgere tale compito, è stata pertanto inoltrata al sopra citato Comune, con nota prot. n. 3736 del 12.07.2019, richiesta di autorizzazione ad avvalersi delle prestazioni di lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, per il periodo 19.07.2019 – 30.09.2019, per 12 ore settimanali;

ATTESO che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. , mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie ed umane nel pubblico impiego mediante la flessibilità organizzativa del lavoro;

RICHIAMATI:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004 che dispone “i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (..) e le unioni di Comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”;
- la circolare n. 2/2005 del 21.10.2005 del Ministero dell'Interno, dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità di utilizzare il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art.1 - comma 557 della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 in base al quale gli impieghi pubblici non sono cumulabili salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali;
- il parere n. 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza;

CONSIDERATO che la convenzione tra il Comune di Albino e il Comune di Villa d'Ogna definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino al massimo di 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

CONSTATATO che qualora l'utilizzazione del personale, attraverso la disposizione dell'art. 1- comma 557 – della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso

l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi se frazionati;

RITENUTO, pertanto, opportuno omogeneizzare e raggruppare le varie indicazioni

che connotano tale istituto nell'allegato schema di accordo;

TENUTO CONTO che, quindi, l'art. 1 – comma 557 – della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

PRECISANDO inoltre che:

- l'incarico non rientra tra i compiti e i doveri d'ufficio attinenti al settore di assegnazione;
- ha carattere saltuario ed occasionale del periodo compreso tra la data di sottoscrizione della convenzione ed il 30 settembre 2019;
- che non sussistono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse anche potenziale con le attività attualmente prestate;
- che l'incarico non pregiudicherà in alcun modo le attività rese nell'interesse dell'Ente di appartenenza;
- che l'incarico sarà svolto fuori dell'orario di lavoro;
- che in ogni caso saranno assicurate prioritariamente tutte le attività di istituto anche a carattere eccezionale e straordinario, senza che l'incarico possa influire in tali attività;
- avverranno al di fuori dell'orario di lavoro presso il Comune di Albino e senza interferire - sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- si configurano come strumento di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza;

ATTESO che il dipendente del Settore Polizia Locale del Comune di Albino - Cefis Marco Aurelio - ha dichiarato la propria disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa, nella misura massima di 12 ore settimanali da svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro;

RILEVATO che con nota del Comune di Albino registrata al protocollo comunale in data 18.07.2019 con il progressivo n. 3846, il Segretario Generale Dott.ssa Saia ha autorizzato il dipendente Sig. Cefis Marco Aurelio a prestare attività lavorativa presso il Comune di Villa d'Adda;

VISTI gli artt. 48 – 124 e seguenti del Titolo VI, capo 1°, del Decreto Legislativo

n.
267 del 18-08-
2000;

RICHIAMATA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

- la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;
- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato;

RITENUTO peraltro opportuno regolamentare le concrete modalità operative di utilizzazione del lavoratore interessato e la disciplina dei rapporti di lavoro, mediante accordo di collaborazione da stipularsi tra Ente di appartenenza ed Ente utilizzatore,

VISTO lo schema di accordo di collaborazione allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, pur in assenza di una specifica disposizione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi riferita alla fattispecie di cui trattasi, in applicazione dei principi generali:

- a) la competenza al rilascio dell'autorizzazione e l'approvazione dell'accordo di collaborazione tra Ente di appartenenza ed Ente utilizzatore, quale materia rientrante nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, è della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 TUEL;
- b) è da escludersi la competenza dell'organo consiliare ex art. 30 TUEL in quanto non si è in presenza di una convenzione per l'esercizio associato di funzioni o la gestione associata di servizi comunali, quanto di un accordo tra Enti di carattere gestionale, disciplinante il solo rapporto giuridico ed economico del personale interessato all'utilizzazione congiunta;

RICHIAMATA altresì la contrattazione collettiva nazionale di comparto, e in particolare l'art. 4 del CCNL 14.9.2000 e l'art. 14 del CCNL 22.1.2004;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 48 comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati ai sensi dell'art. 49 primo comma, dell'art. 147 bis, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e del TITOLO II del regolamento sui controlli interni, inseriti nel presente atto;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **DI AVVALERSI**, per i motivi meglio espressi in premessa, delle prestazioni di lavoro del dipendente del Comune di Albino (Bg), Sig. Cefis Marco Aurelio, istruttore amministrativo C3 agente di polizia, ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, per il periodo 19.07.2019 – 30.09.2019, per 12 ore settimanali;
2. **DI APPROVARE** l'allegato accordo di collaborazione con il Comune di Albino (Bg) composto da n. 11 articoli, al fine di regolamentare le concrete modalità operative di utilizzazione del lavoratore interessato e la disciplina dei rapporti di lavoro;
3. **DI DARE ATTO** che il Comune di Albino è tenuto a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l'autorizzazione al proprio dipendente comunale circa l'inizio del servizio di pattugliamento e pronto intervento sul territorio di Villa d'Ogna;
4. **DI DARE ATTO** che il Comune di Villa d'Ogna dovrà comunicare al comune di Albino in pagamento del compenso entro 15 (quindici) giorni dallo stesso ai sensi dell'art. 53, comma 11, del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dalla Legge n. 190/2012;
5. **DI DARE ATTO** che il costo complessivo sarà presunto sarà circa pari a € 2.500,00 (oneri riflessi compresi) oltre ad € 500,00 per rimborso spese sostenute per gli accessi al Comune di Villa d'Ogna;
6. **DI STABILIRE** la durata dell'accordo dal 19.07.2019 al 30.09.2019;
7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Comune di Albino (Bg);
8. **DI DICHIARARE**, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali al fine di consentire l'avvio tempestivo del servizio richiesto.



IL SINDACO

F.to ANGELA BELLINI



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to LEANDRA SAIA

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Addi, 19-07-2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEANDRA SAIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Addi, 18-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
LEANDRA SAIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi, 08-08-2019



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Eugenia Stabilini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
della pubblicazione
Eugenia Stabilini